

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
ART. 23 10 co L. 24/11/81 n. 685

REPUBBLICA ITALIANA  
Ufficio del Giudice di Pace di Roma

S. 28920/19  
RG. 82717/17



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice On. di Pace di Roma Silvia Marini ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 82717 del Ruolo Generale affari contenziosi Anno 2017, promossa con ricorso,

Da: \_\_\_\_\_, rapp.to e difeso, in virtù di delega a margine del ricorso, dall'Avv. Roberto Iacovacci ed elett.te dom.to in Roma, via Bellini n. 14 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Baroni (ricorrente)

Contro: UTG ROMA, in persona del Prefetto p.t., rapp.to e difeso dal Funzionario Delegato Francesca Tranquilli (resistente)

decisa mediante lettura del dispositivo della sentenza all'udienza del giorno 31/10/19. La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. pertanto, ai fini della decisione è sufficiente specificare che la ricorrente Sig. \_\_\_\_\_ con ricorso ritualmente proposto, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 91170030055 del 24.08.2017 emessa a suo carico dal Prefetto di Roma che, rigettando il ricorso proposto avverso il verbale emesso dalla Polizia Locale di Roma Capitale n. 15171010649 per la violazione dell'art. 142/9 CdS, lo condannava al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.418,66.

Il ricorrente poneva a fondamento dell'opposizione diversi motivi, meglio specificati in atti tra cui la assoluta mancanza di motivazione della ordinanza impugnata posto che in essa il Prefetto di Roma non prendeva in considerazione i motivi di opposizione del ricorso proposto in via amministrativa.

Si costituiva in giudizio UTG ROMA che, ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato, chiedeva il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

*In via preliminare:* L'ordinanza opposta deve essere annullata per difetto di motivazione, in quanto essa, escluse formule di stile, non contiene nessuna motivazione riguardo le ragioni del rigetto delle doglianze dedotte dal ricorrente nel ricorso al Prefetto.

Poiché l'articolo 204 C.d.S. stabilisce che l'ordinanza prefettizia di rigetto del ricorso deve essere "motivata" e sebbene normalmente si ammette che detta motivazione possa essere succinta, non v'è dubbio che, seppur succintamente, essa debba riguardare ciascuno degli specifici motivi di opposizione dedotti dal ricorrente; pertanto l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza opposta deve essere annullata. A tali conclusioni è giunta più volte la giurisprudenza che in varie occasioni ha affermato con molta nettezza, che "l'autorità amministrativa ha l'obbligo di motivare adeguatamente, e non solo per relationem, sui punti controversi"; e, inoltre, "l'indicazione generica di norme e giurisprudenza della Suprema Corte – prassi costante seguita dal Prefetto di Roma – non può mai costituire la motivazione imposta

dall'art. 17, l. 689/81, oltre che dell'obbligo di motivazione nascente dalla norma generale per la P.A. (art. 3, l. 241/90).

Per quanto generico nel richiamo alle norme, la motivazione, quindi, deve far comunque riferimento al caso specifico, che non può ritenersi implicito". In altri termini, l'ordinanza-ingiunzione, laddove "faccia riferimento alle sole controdeduzioni fornite dagli agenti accertatori", senza - nel contempo - prendere per nulla in considerazione gli scritti difensivi del presunto trasgressore, è illegittima. A maggior ragione essa è illegittima quando il ricorrente non si limiti ad una contestazione generica del verbale di accertamento, ma fornisca all'amministrazione, ad esempio con l'audizione personale, nuovi elementi di valutazione o, comunque, prospetti questioni particolari. In tal caso, il mancato esame da parte dell'autorità prefettizia di tali deduzioni, comporterebbe, non solo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione, ma anche la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti costituzionalmente.

A ciò va aggiunto che, secondo le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, l'obbligo di motivazione "deve riguardare, a pena di nullità, anche i tempi impiegati nelle singole fasi del procedimento". Ciò al fine di verificare che l'ordinanza-ingiunzione sia stata emessa nel rispetto dei termini perentori indicati agli articoli 203 e 204 C.d.S..

Sulla scorta di tale ulteriore profilo, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di ribadire, con una certa chiarezza, che vi è un ulteriore onere dell'amministrazione, la cui omissione determina la nullità del provvedimento amministrativo. Tale onere è costituito proprio dalla necessaria indicazione nell'atto dell'avvenuto rispetto dei termini imposti dalla legge all'amministrazione per lo svolgimento delle diverse fasi del procedimento sanzionatorio. Detto adempimento infatti, è indispensabile al fine di permettere a chi riceve l'ingiunzione di controllare il rispetto della legge da parte dell'amministrazione nello svolgimento della procedura amministrativa che ha portato all'applicazione di una sanzione nei suoi confronti.

Sicché, la mancata indicazione nell'ordinanza-ingiunzione dell'avvenuto adempimento nei tempi previsti delle singole fasi del procedimento determina la nullità assoluta dello stesso. Nel caso di specie il prefetto non ha indicato quando sono stati trasmessi gli atti tra gli uffici. In altri termini, affinché l'obbligo di motivazione sia adempiuto, l'autorità prefettizia dovrebbe non solo cominciare a fare sempre riferimento alle ragioni prospettate dal ricorrente (mediante scritti, documenti e audizione personale) e, dunque, non utilizzare moduli prestampati, ma anche indicare i tempi impiegati nelle singole fasi del procedimento irrogativo dell'ordinanza-ingiunzione, pena - come visto - la nullità della stessa.

Del resto la Suprema Corte ha più volte ribadito (Cass. Civ. n. 519/05) che "in caso di ricorso al Prefetto avverso una sanzione amministrativa ex art. 203 e 204 CdS l'ordinanza di ingiunzione di rigetto deve essere a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso".

Nel caso di specie il Prefetto di Roma utilizza un modello prestampato e utilizza clausole di stile che non chiariscono le motivazioni del rigetto dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente il quale, pertanto, viene leso nel suo diritto di difesa.

*Nel merito:* appare altresì fondata la seconda doglianza di parte ricorrente in quanto parte resistente non ha dimostrato che l'organo accertatore aveva apposto la prevista

segnaletica verticale come prevede il "Decreto Bianchi" installata ad adeguata distanza dal sito di rilevamento ex art. 45 CDS e secondo l'art. 79 Reg. Att. al CDS che al comma 5 prevede che i segnali devono essere percepiti e leggibili di notte come di giorno e che va garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli (curve, intersezioni, alberi) per una corretta visibilità. Infatti in tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale stradale identificarne il significato.


Invero l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico ed automatico della velocità deve essere ben pubblicizzato preventivamente, per cui gli automobilisti devono essere informati dell'utilizzo sulla strada percorsa di automatismi di rilevamento velocità anche con cartellonistica luminosa intermittente onde consentire all'utente della strada di accorgersi della presenza degli automatismi di rilevamento anche in condizioni atmosferiche non buone (pioggia-nebbia), ed anche nelle ore diurne invernali allorché il buio su strade non illuminate non consente di accorgersi della presenza della cartellonistica verticale fissa contro il disposto dell'art. 79 co 8 Reg. Att. al CDS.

Ora, nel caso di specie, tenuto conto del principio posto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 507 del 1995 "l'opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l'amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere, ad esso imposto dal comma secondo dell'art. 23 legge cit., di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione", si deve ritenere che la P.A. non abbia adempiuto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato di aver effettivamente posizionato idonea segnaletica.

Il Prefetto non ha tenuto conto che l'art. 142/6 comma c.d.s. al fine di rendere possibile la verifica della regolarità della procedura di accertamento, quale forma di garanzia e bilanciamento per la deroga al sistema ordinario della contestazione immediata dell'infrazione, alternativo all'obbligo di motivarne l'omissione - deroga che consente la rilevazione automatica dell'infrazione in assenza dell'operatore e di motivazione per l'omessa contestazione immediata - prevede, oltre a forme specifiche di preavviso della rilevazione delle infrazioni, un rilievo elettronico/fotografico, quale fonte di prova vincolata per l'accertamento da svolgere in giudizio sulle circostanze relative alla commissione dell'infrazione contestata, che consenta la verifica dell'effettivo passaggio del veicolo, al fine di verificare la sussistenza della condotta, la regolarità dell'accertamento e, in ultima analisi, la commissione della violazione.

La parte ricorrente ha evidenziato che il Prefetto, nel rigettare il ricorso, non ha considerato la censura esposta nel ricorso avverso il verbale deducendo un vizio dell'accertamento eseguito con strumenti di rilevazione in modalità automatica non preventivamente segnalati.

La PA, dal canto suo, non ha dimostrato di aver esaminato tale motivo di ricorso relativo alla mancanza di effettiva collocazione della segnaletica di preavviso dello strumento di rilevazione dell'infrazione, e non ha pertanto dimostrato di aver appurato che il Comune di Roma aveva assolto l'obbligo d'informazione previsto dall'art. 142/6-bis c.d.s. finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei



dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con strumenti elettronici.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 7419 del 2009 ha stabilito che quella che prevede la segnaletica di preavviso in caso di accertamento eseguito in forma automatica, è "norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione."

Non risultando agli atti depositata documentazione attestante l'assetto stradale segnatamente riguardo alla posizione della segnaletica di preavviso rispetto ad eventuali intersezioni aree di servizio, di sosta sul tratto stradale interessato dal rilievo (Corte di Cassazione Sent. n. 680/11); rilevato che il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza proprio perché il Prefetto di Roma nel rigettare il ricorso non ha esaminato tale motivo di opposizione relativo all'assenza della segnaletica di preavviso; in assenza di certezza riguardo alla responsabilità dell'opponente rispetto ai fatti ad esso addebitati, l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza impugnata annullata.

Gli altri motivi di ricorso vengono assorbiti dalla presente decisione.

Le spese di lite seguono il principio della soccomenza

**P.Q.M.**

La Giudice di Pace di Roma nella persona dell'Avv. Silvia Marini, definitivamente pronunciando così provvede:

Accoglie il ricorso e per lo effetto annulla l'ordinanza -ingiunzione n. 91170030055 del 24.08.17;

Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 250,00 di cui 50,00 per spese, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci dichiaratosi procuratore antistatario.

Roma, 31.10.19

Il Cancelliere

La Giudice di Pace  
Avv. Silvia Marini

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



Roma, li **14 GEN 2020**

IL CANCELLIERE

Alessandra Mieria